

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4397 del 29/08/2018
Oggetto	DITTA ABSOLUTE SPA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1715 DEL 10.04.2018 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA'SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO, FRAZ. I CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4582 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**DITTA ABSOLUTE SPA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1715 DEL 10.04.2018 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO, FRAZ. I CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAAE;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 1715 del 10.04.2018, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive" svolta dalla ditta ABSOLUTE S.P.A. nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4 e rilasciata con Provvedimento conclusivo dell'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di Podenzano) del 27.04.2018 prot. n. 5886. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- l'autorizzazione allo scarico in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici - ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**VISTA** la richiesta di modifica non sostanziale dell'A.U.A. sopra richiamata, pervenuta tramite nota del 25.6.2018 dell'Unione Valnure e Valchero (iscritta al prot. Arpae di Piacenza al n. 10210 di pari data), con la quale la Ditta in oggetto (rispetto a quanto già autorizzato con la suindicata D.D. n. 1715/2018 ai camini E15, E16 ed E17) ha comunicato di aver individuato una soluzione alternativa che *"...nel garantire il raggiungimento dell'obiettivo primario di miglioramento della salubrità dell'ambiente di lavoro, permette inoltre di perseguire gli obiettivi dettati dalla normativa ambientale quali l'ottimizzazione delle risorse, il risparmio energetico ed il rispetto dei limiti emissivi..."*. Nello specifico la modifica riguarda l'installazione di 4 unità al posto delle due linee già previste con conseguente sdoppiamento di E15 in E15a ed E15b, nella sostituzione della centrale termica a metano generante E16 con 8 bruciatori a metano di potenza pari a 97 kW ciascuno generanti le emissioni E16a ed E16b (con riduzione della potenza complessiva da 1500 kW a 776 kW) e la riduzione di portata di E17 per effetto di una maggior possibilità di parzializzare le aspirazioni limitandole alle aree in cui è in atto la produzione senza inficiare l'efficienza di captazione degli inquinanti;

**RICORDATO CHE:**

- con nota n. 10709 del 06.07.2018 la scrivente SAC di Arpae provvedeva a chiedere al Comune ed al Servizio Territoriale di Arpae stessa di segnalare eventuali elementi tali da dover configurare gli interventi di cui all'istanza in parola quali modifiche sostanziali;

- in esito a tale richiesta sia il Comune di Podenzano (con nota prot. n. 11807 del 26.07.2018) che il Servizio Territoriale di Arpae (con nota n. 12230 del 06.08.2018) giudicavano la modifica come non sostanziale;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08.06.2018, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO** necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13, limitatamente alle disposizioni riguardanti le emissioni in atmosfera, da modificarsi alla luce delle modifiche proposte che comportano l'aggiornamento di taluni limiti e prescrizioni;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 1715 del 10.04.2018, e rilasciata dal SUAP alla Ditta ABSOLUTE S.p.a. con Atto del 27.04.2018 prot. n. 5886, per effetto delle modifiche previste agli impianti generanti le emissioni E15, E16 ed E17, sostituendo il punto 2. del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 1715 del 10.04.2018, riguardante le emissioni in atmosfera, con il seguente:

2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 REFILATURA E LEVIGATURA**

Portata massima	100000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

### **EMISSIONE N. E2 LAMINAZIONE**

Portata massima	166000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 LAMINAZIONE**

Portata massima	166000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E4 LAMINAZIONE**

Portata massima	83000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E6 FALEGNAMERIA**

Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E7 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E8 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E9 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E10 GRUPPO ELETTROGENO**

##### **EMISSIONE N. E11 FALEGNAMERIA**

Portata massima	18000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E12 CENTRALE TERMICA A METANO – P= 1065 KW**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	8	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

##### **EMISSIONE N. E13 PULIZIA REPARTO MONTAGGIO**

Portata massima	2400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	8	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E14 SIGILLATURA RINFORZI**

Portata massima	64000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili	50	mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E15A LAMINAZIONE**

Portata massima	90000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili	50	mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E15B LAMINAZIONE**

Portata massima	90000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili	50	mg/Nm <sup>3</sup>

##### **EMISSIONE N. E16A CENTRALE TERMICA A METANO – P= 388 KW**

Portata massima	1000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	ore/g
Altezza minima	8	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E16B CENTRALE TERMICA A METANO – P= 388 KW**

Portata massima	1000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	ore/g
Altezza minima	8	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	3	mg/Nm <sup>3</sup>
	5	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E17 LAMINAZIONE**

Portata massima	60000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili	50	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) in caso di funzionamento delle linee di aspirazione a servizio di più postazioni in condizioni diverse da quelle progettate, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione delle emissioni;
- b) le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno (emissione E10) ed i relativi consumi di combustibile (che deve rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 152/06) devono essere riportati su un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - UNI EN 13649 per la determinazione dei **COV**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) per le emissioni E16A ed E16B, limitatamente agli inquinanti materiale particellare ed ossidi di zolfo e fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici miranti alla ricerca di detti inquinanti a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15A, E15B, E16A, E16B ed E17 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- h) i monitoraggi miranti alla verifica del rispetto del limite di COV devono riportare le singole sostanze presenti in emissione;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in

ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- j) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- k) le operazioni di gelcoattatura, laminazione, polimerizzazione, rinforzatura, sigillatura e rifilatura devono essere svolte negli appositi locali, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Questi dovranno essere mantenuti in costante depressione in modo da minimizzare le emissioni diffuse, in particolare, dei COV;
- l) la ditta non deve superare i seguenti consumi massimi **annui**:
- |                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso | 380000 kg/anno |
| gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 30% in peso          | 60000 kg/anno  |
| catalizzatore                                                         | 5200 kg/anno   |
| acetone                                                               | 60000 kg/anno  |
- m) la ditta non deve superare i seguenti consumi medi **giornalieri** su base settimanale:
- |                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso | 1950 kg/d |
| gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 30% in peso          | 310 kg/d  |
| catalizzatore                                                         | 27 kg/d   |
| acetone                                                               | 308 kg/d  |
- n) i consumi massimi annui e medi giornalieri su base settimanale vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto;
- o) i consumi giornalieri di resina poliestere, gelcoat, catalizzatore, acetone, nonché di adesivo e sigillante silicone utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- p) ogni variazione dell'impiego di materie prime deve essere preventivamente comunicato all'Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- q) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una **stima dell'emissione totale annua di COV** dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- r) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni E6, E13, E14, E15, E16 ed E17 è fissato a tre mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP della D.D. n. 1715 del 10.04.2018;
- s) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni E6, E13, E14, E15, E16 ed E17 è fissato a quattro mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP della D.D. n. 1715 del 10.04.2018;
- t) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'arpae ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno:
- tre monitoraggi delle emissioni E6, E13, E14, E15A, E15B, E16A, E16B ed E17 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
  - almeno un monitoraggio ai medi impianti di combustione esistenti generanti le emissioni E7, E8, E9 ed E12. Detti monitoraggi possono ritenersi sostitutivi di quelli previsti con periodicità almeno annuale alle suddette emissioni;
- u) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- v) **per gli impianti di combustione che si configurano quali impianti di combustione medi esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione**

**della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;**

**2. di dare atto** che:

- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 1715/2018,, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del relativo provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**